

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

SINTESI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE E RAPPORTI CON LE DISCIPLINE DI SETTORE

Articolo 1 (Oggetto)

Il **comma 1** individua l'oggetto del provvedimento nella disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Il **comma 2** specifica che il provvedimento stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

Il **comma 3** specifica che il provvedimento assicura la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

Il **comma 4** chiarisce che, al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale, il provvedimento individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali, relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale.

Il **comma 5** reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

Articolo 2 (Definizioni)

Reca una serie di definizioni:

a) enti locali: i comuni, le province, le città metropolitane, la comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;

b) enti competenti: oltre agli enti locali, anche i soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale;

c) servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica: servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali;

d) servizi di interesse economico generale di livello locale a rete o servizi pubblici locali a rete: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;

e) diritto esclusivo: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, con l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;

f) diritto speciale: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, con l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività in un determinato ambito;

g) costi di riferimento: indicatori di costo che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio, secondo criteri di efficienza o costi benchmark;

h) tariffe: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

Articolo 3 (Principi generali del servizio pubblico locale)

Il **comma 1** specifica che i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il **comma 2** stabilisce che l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale debbano rispondere a principi di concorrenza, sussidiarietà, efficienza nella gestione,

efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, produzione di servizi adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica e trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Il **comma 3** specifica che nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale debba essere assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

Articolo 4 (Ambito di applicazione e normative di settore)

Il **comma 1** chiarisce che le disposizioni del decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, che prevalgono sulle normative di settore e che le integrano in quanto espressione di principi generali.

Il **comma 2** specifica che i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E RIPARTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 5 (Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni)

Il **comma 1** stabilisce che nelle città metropolitane debba essere sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Riconosce al comune capoluogo la possibilità di essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana ad esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il **comma 2** riconosce alle regioni la possibilità di riorganizzare gli ambiti di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Il **comma 3** rinvia ad un decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'individuazione, per le aggregazioni e le riorganizzazioni, di misure di incentivazione, anche attinenti a semplificazioni sul piano organizzativo o contabile.

Il **comma 4** stabilisce che la provincia esercita, su richiesta degli enti locali interessati, funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attività nella materia disciplinata dal decreto.

Il **comma 5** specifica che restano ferme le disposizioni contenute nel TUEL in materia di funzioni amministrative, le vigenti discipline settoriali in materia di ambiti territoriali ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete, le altre norme sul funzionamento delle forme associative tra enti locali per il governo dei servizi pubblici locali, le convenzioni e gli accordi già in essere tra gli enti locali per l'attribuzione delegata delle funzioni.

Articolo 6 (Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità)

Il **comma 1** chiarisce che a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

Il **comma 2** specifica che per garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le autorità di regolazione non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Chiarisce che non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.

Il **comma 3** stabilisce che qualora gli enti locali titolari del servizio a cui spettano le funzioni di regolazione e che assumono direttamente le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione, non possano svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione e al suo affidamento.

Il **comma 4** elenca i soggetti ai quali non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio:

a) componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio, alla regolazione, vigilanza o al controllo; dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

b) componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio; dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

c) consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.

Il **comma 5** specifica che le inconferibilità di cui al comma 4 si intendono cessate dopo 2 anni dalla conclusione degli incarichi elencati.

Il **comma 6** stabilisce che il soggetto che riceve un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio debba presentare le dichiarazioni sulla insussistenza di inconferibilità o incompatibilità.

Il **comma 7** stabilisce che ai componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA e le norme sul conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.

Il **comma 8** stabilisce che gli enti di governo dell'ambito o le autorità di regolazione si adeguano alle disposizioni dell'articolo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 7 (Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete)

Il **comma 1** specifica che nei SPL a rete le autorità di regolazione individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

Il **comma 2** stabilisce che negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

Il **comma 3** specifica che gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'AGCM un parere sui profili economici e concorrenziali sulla suddivisione in lotti degli affidamenti.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 8 (Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete)

Il **comma 1** stabilisce che nei SPL non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, vengono predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio.

Il **comma 2** demanda agli enti locali la regolazione dei SPL non a rete, tramite l'adozione di un regolamento o di un atto generale in cui sono predefiniti condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. Vincola i contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale al rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal regolamento o dall'atto generale.

Articolo 9 (Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali)

Il **comma 1** prevede che gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborino per la migliore qualità dei SPL.

Il **comma 2** riconosce alle regioni la possibilità di formulare e deliberare protocolli per favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale e il conferimento ad operatori economici esterni.

Il **comma 3** vincola le regioni al sostegno dell'industrializzazione dei SPL e alla riduzione dei costi delle prestazioni per la collettività, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, come il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai SPL, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico e assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica.

TITOLO III - ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

CAPO I - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Articolo 10 (Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà)

Il **comma 1** stabilisce che gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

Il **comma 2** specifica che, per soddisfare i bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

Il **comma 3** riconosce agli enti locali la possibilità di istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, ritenuti necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

Il **comma 4** vincola l'istituzione dei servizi previsti al comma 3 ad un'apposita istruttoria, avviata anche su istanza di cittadini e imprese, da cui risulti, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili,

che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, sia inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

Il **comma 5** stabilisce che la deliberazione di istituzione del servizio deve dare adeguatamente conto degli esiti dell'istruttoria per assicurare i bisogni delle comunità locali e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima dell'adozione.

Articolo 11 (Promozione e sostegno degli utenti)

Nei casi in cui, all'esito di un'apposita istruttoria per l'istituzione di servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico, riconosce all'ente locale la possibilità di promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti.

Art. 12 (Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato)

Prevede che qualora all'esito di un'apposita istruttoria per l'istituzione di servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, demanda all'ente locale di verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati ad operare sul mercato.

Articolo 13 (Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi)

Specifica che l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi è ammessa, in conformità al diritto dell'UE, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del SPL di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della libertà d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica.

CAPO II - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale)

Il **comma 1** demanda all'ente locale e agli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengano che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, l'organizzazione del servizio tramite una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;

b) affidamento a società mista;

c) affidamento a società in house;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali, ossia enti strumentali dell'ente locale dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

Il **comma 2** elenca gli elementi di cui l'ente locale e gli altri enti competenti devono tener conto ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale:

- caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- situazione delle finanze pubbliche;
- costi per l'ente locale e per gli utenti;
- risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento ad esperienze paragonabili;
- risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica;
- qualità del servizio offerto;
- costi per l'ente locale e per gli utenti;
- investimenti effettuati.

Il **comma 3** stabilisce che degli esiti della valutazione della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale venga dato conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'UE per la forma di affidamento prescelta.

Il **comma 4**, per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, demanda agli enti di governo dell'ambito nei SPL a rete, di allegare alla relazione della valutazione della scelta della modalità di gestione del servizio un piano economico-finanziario che contenga anche la

proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.

Il **comma 5** reca il divieto di ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori del pubblico servizio in ordine al regime tributario.

Articolo 15 (Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica)

Stabilisce che gli enti locali e agli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Articolo 16 (Affidamento a società mista)

Il **comma 1** riconosce agli enti locali e agli altri enti competenti la possibilità di affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata.

Il **comma 2** specifica che l'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società a partecipazione mista pubblico privata tramite procedure a evidenza pubblica e che la cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

Articolo 17 (Affidamento a società in house)

Il **comma 1** riconosce la possibilità agli enti locali e agli altri enti competenti di affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici.

Il **comma 2** specifica, nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, che gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30..

Il **comma 3** stabilisce che il contratto di servizio venga stipulato decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e i casi dell'articolo 32 (*Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale*), commi 2 e 4.

Il **comma 4** stabilisce che per i servizi pubblici locali a rete, nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, venga allegato un piano economico-finanziario che contenga la proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

Il **comma 5** demanda all'ente locale l'analisi periodica e l'eventuale razionalizzazione delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, dando conto delle ragioni, sul piano economico e della qualità dei servizi, che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Articolo 18 (Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore)

Il **comma 1** stabilisce che in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possano attivare con gli enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal Codice del Terzo settore, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Il **comma 2** specifica che la scelta dei progetti di partenariato deve essere motivata, nell'ambito della relazione della valutazione della scelta, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni dell'articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato.

Articolo 19 (Durata dell'affidamento e indennizzo)

Il **comma 1** riconosce all'ente locale, fatte salve le discipline di settore, la possibilità di determinare la durata dell'affidamento, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Specifica che, in caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non possa essere superiore a 5 anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti.

Il **comma 2** stabilisce che fatte salve le discipline di settore, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio o in caso di cessazione anticipata, venga riconosciuto al gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.

Articolo 20 (Tutele sociali)

Stabilisce che i bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, un'adeguata tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche tramite l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI

Articolo 21 (Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni)

Il **comma 1** demanda agli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale di individuare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. Specifica che l'individuazione avviene in sede di affidamento della gestione del servizio o in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio.

Il **comma 2**, fermi restando i vigenti regimi di proprietà, stabilisce che le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati in base al comma 1, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà, salvo quanto previsto dal comma 5.

Il **comma 3**, fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, permette l'affidamento della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali, separato dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio a reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio.

Il **comma 4** stabilisce che, qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali sia affidata dagli enti competenti secondo le modalità disciplinate all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).

Il **comma 5** permette agli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, di conferire la proprietà di reti, impianti, e altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Specifica che tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Permette agli enti locali di assegnare la gestione delle reti, nel rispetto dell'articolo 14, comma 1, lettera c), alle società descritte che hanno i requisiti delle società in house.

Articolo 22 (Esecuzione di lavori connessi alla gestione)

Il **comma 1**, qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia affidata con una delle modalità previste all'articolo 14, comma 1, demanda al soggetto gestore di affidare la realizzazione dei lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali secondo le modalità previste dalla disciplina in materia dei contratti pubblici, fatta salva la

possibilità di realizzarli direttamente nell'ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato per la normativa vigente.

Il **comma 2**, nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, risulti affidata, alla data di entrata in vigore del decreto, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 14, comma 1, demanda ai soggetti gestori di provvedere all'esecuzione dei lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

Articolo 23 (Regime del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata)

Stabilisce che alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all'esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Prevede l'applicazione delle disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente contenute nell'articolo 19, comma 2.

TITOLO V - REGOLAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO SERVIZIO, VIGILANZA E TUTELA DELL'UTENZA

Articolo 24 (Contratto di servizio)

Il **comma 1** stabilisce che i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico e quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, siano regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

Il **comma 2** precisa che il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il **comma 3**, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, elenca gli aspetti ai quali devono riferirsi le clausole contenute nel contratto di servizio:

- a)** il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b)** la durata del rapporto contrattuale;
- c)** gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d)** gli obblighi di servizio pubblico;
- e)** le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenso;
- f)** gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g)** gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h)** la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i)** l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- l)** le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m)** le garanzie finanziarie e assicurative;
- n)** la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- o)** l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-*quater* (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione) del Codice dell'amministrazione digitale.

Il **comma 4**, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, elenca gli ulteriori elementi regolati dal contratto di servizio:

- a)** la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- b)** gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;

c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;

d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto;

Il **comma 5** stabilisce che al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi elencati al comma 4, il programma di esercizio.

Articolo 25 (Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori)

Il **comma 1** demanda al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica di redigere e aggiornare la Carta della qualità dei servizi, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e di pubblicarla sul proprio sito internet.

Il **comma 2** demanda al gestore di dare adeguata pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e delle informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità degli atti e dei dati.

Articolo 26 (Tariffe)

Il **comma 1**, fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le norme di settore, demanda agli enti affidanti di definire le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione e il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'UE.

Il **comma 2** elenca i criteri da osservare per la determinazione della tariffa:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Il **comma 3**, fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, permette agli enti affidanti di prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

Il **comma 4**, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, demanda agli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, di fissare le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del "price cap", intese come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

Il **comma 5** permette agli enti affidanti di provvedere affinché l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, questa scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.

Articolo 27 (Vicende del rapporto)

Il **comma 1** vincola le modifiche apportate durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale, al rispetto dei limiti e delle modalità previste dal diritto dell'UE e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

Il **comma 2** stabilisce che, in caso di ricorso all'affidamento in house, gli aggiornamenti e le modifiche del contratto di servizio debbano essere asseverati secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 4.

Il **comma 3** riconosce in ogni caso all'ente affidante il potere di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

Articolo 28 (Vigilanza e controlli sulla gestione)

Il **comma 1**, fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, demanda agli enti locali e agli altri enti competenti di vigilare sulla gestione.

Il **comma 2** precisa che la vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

Il **comma 3** attribuisce al gestore l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Il **comma 4** permette all'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, di rendere pubblici i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

Articolo 29 (Rimedi non giurisdizionali)

Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, permette all'utente di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure disciplinate dalla Parte V, Titolo II-bis, del Codice del consumo.

Articolo 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)

Il **comma 1** demanda ai comuni o alle loro eventuali forme associative e alle città metropolitane, con il supporto e coordinamento delle province, di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Specifica che la ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

Il **comma 2** stabilisce che la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori debba essere contenuta in un'apposita relazione, aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate. Prevede che la prima ricognizione debba essere effettuata entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali)

Il **comma 1** stabilisce che, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di istituzione del servizio (articolo 10, comma 5), la relazione sulla valutazione dell'ente locale, in cui sono anche evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'UE per la forma di affidamento prescelta e illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo (articolo 14, comma 3), la deliberazione di affidamento del servizio (articolo 17, comma 2) e la relazione contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori (articolo 30, comma 2) tenendo conto degli atti e degli indicatori previsti agli articoli 7, 8 e 9.

Il **comma 2** stabilisce che gli atti previsti al comma 1 e il contratto di servizio debbano essere pubblicati, senza indugio, sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, il quale provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, dando evidenza della data di pubblicazione.

Il **comma 3** prevede che gli atti e i dati pubblicati sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali siano resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il **comma 4** elenca gli elementi resi accessibili sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, secondo le modalità disciplinate al comma 3:

a) gli atti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile;

c) gli atti e gli indicatori previsti agli articoli 7, 8 e 9 e, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

Il **comma 5** specifica che gli atti e i dati disciplinati dall'articolo siano resi disponibili in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 (*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*) del Codice dell'amministrazione digitale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 (*Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale*)

Il **comma 1** estende al settore del trasporto pubblico locale l'applicazione delle disposizioni del Titolo III (*Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, e degli articoli 29 (*Rimedi non giurisdizionali*), 30 (*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*) e 31 (*Trasparenza nei servizi pubblici locali*).

Il **comma 2** stabilisce che ai fini della scelta delle modalità di gestione del servizio, si debba tenere conto di quelle indicate dal diritto dell'UE, nei casi e nei limiti previsti, ferma restando l'applicabilità dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*).

Il **comma 3** precisa che, ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori impiegati nella precedente gestione e dell'applicazione delle disposizioni del titolo II (*Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) e del titolo IV (*Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali*), si debba tener conto della disciplina di settore.

Il **comma 4** esclude dall'applicazione dell'articolo 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*), ad eccezione dei commi 2 e 3, i servizi gestiti con le modalità previste dall'articolo 21, comma 5, del DL n. 98 del 2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) che prevede che le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie vengano attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture, e i trasporti e i servizi di trasporto disciplinati dalla legge n. 614 del 1957 (*Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como*).

Articolo 33 (*Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico*)

Ai fini della piena attuazione degli impegni del PNRR, esclude dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2 (*Gli enti di governo dell'ambito o le autorità di regolazione non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*) le partecipazioni degli enti di governo dell'ambito dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato (articolo 147, comma 1, del TUA) in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 34 (*Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie comunali*)

Il **comma 1** stabilisce che il rinvio operato dall'articolo 9, comma 1, secondo periodo della legge n. 475 del 1968 (*Norme concernenti il servizio farmaceutico*) alle modalità di gestione previste dalla legge n. 142 del 1990 (*Ordinamento delle autonomie locali*) è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Titolo III del decreto (*Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*).

Il **comma 2** stabilisce che, in caso di affidamento della gestione a società *in house* ovvero a capitale misto, si applicano le previsioni dell'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge n. 244 del 2007 (*Legge finanziaria 2008*), in materia di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali e di rideterminazione della dotazione organica.

Articolo 35 (*Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune*)

Esclude dall'applicazione del decreto gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Articolo 36 (*Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento*)

Il **comma 1** abroga una serie di disposizioni attualmente vigenti:

a) articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto n. 2578 del 1925 (*Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie*). Esclude quindi per i comuni la possibilità di assumere l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi relativi a: trasporti funebri, costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, costruzione ed esercizio di mercati pubblici, pubbliche affissioni;

b) articoli 112 (*Servizi pubblici locali*), 113 (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) e 117 (*Tariffe dei servizi*), del Dlgs n. 267 del 2000 (TUEL);

c) articolo 35 (*Norme in materia di servizi pubblici locali*), commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*Legge finanziaria 2002*);

- d)** articolo 2, commi 28 e 38, della legge n. 244 del 2007 (*Legge finanziaria 2008*);
- e)** articolo 2, comma 29-bis, del Dlgs n. 4 del 2008 (*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*) che disciplina l'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
- f)** articolo 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del Dlgs n. 138 del 2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*);
- g)** articoli 8 (*Contenuto delle carte di servizio*), 25 (*Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali*), commi 6 e 7, e 26-bis (*Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali*) del DL n. 1 del 2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*);
- h)** articolo 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), commi 20, 21, 22 e 25, del DL n. 179 del 2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*).

Il **comma 2** stabilisce che le deliberazioni degli enti di governo delle regioni sono validamente assunte all'interno dei competenti organi, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.

Articolo 37 (Clausola di invarianza finanziaria)

Contiene la clausola di invarianza finanziaria.